

# AMMINISTRARE LA SCUOLA

Codice ISSN 2035-1348

## IN QUESTO NUMERO

Le novità in materia di autocertificazione  
Nuovi documenti di valutazione alunni  
Le nuove disposizioni in materia di autocertificazione: *i riflessi sull'imposta di bollo*  
Causa di servizio: *equo indennizzo e pensione privilegiata: cancellati*  
Congedo straordinario biennale retribuito per assistere soggetti portatori di handicap  
Personale transitato dagli enti locali allo Stato  
Gestione separata, aliquote contributive, massimale e minimale per l'anno 2012  
Chiarimenti sulle visite fiscali  
Dottorato di ricerca, borse studio post-dottorato, assegni di studio  
Contrattazione collettiva di lavoro del personale docente: *scuola Trentina, una contrattazione "speciale"*  
Autonomia scolastica: *riflessioni su un processo incompiuto e da riattivare*  
Le disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo  
La formazione sulla sicurezza

## LE RUBRICHE

**PENSIAMOCI SU...** - Angelo Muratore  
Esenzione dalla reperibilità alla visita fiscale  
**PAROLE CHIAVE** - Rosanna Visocchi  
Bilancio sociale; bilancio sociale della scuola, scopi ed opportunità  
**L'ANGOLO DELLA PSICOLOGIA** - Vittorio venuti  
Quella particolare distanza tra di noi  
Note di **Giurisprudenza** in materia scolastica  
Giocando s'impara  
Risposta ai **quesiti** posti dai **lettori**

# N. 4

Aprile 2012



**STRUMENTO PER  
L'ATTIVITÀ  
PROFESSIONALE  
DEL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
DELLE SCUOLE DI OGNI  
ORDINE E GRADO**



**UROEDIZIONI TORINO S.R.L. - V. G. Amati 116/7 - 10078 Venaria Reale (TO)**

IN CASO DI MANCATO RECAPITO RINVIARE A C.M.P. TO NORD PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE, CHE CORRISPONDERÀ LA TASSA RELATIVA

# La formazione sulla sicurezza

Paolo Pieri

La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 21 dicembre 2011, ha approvato gli accordi per la formazione dei dirigenti, preposti, lavoratori e datori di lavoro/RSPP e del SINP (Servizio informativo Nazionale della Prevenzione).

Tali accordi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012 e sono quindi entrati in vigore il 26 gennaio 2012.

Lo scopo principale di questo articolo è quello di fornire una prima informazione ai dirigenti scolastici, in modo da consentire loro di attivare una tempestiva programmazione delle obbligazioni formative in capo alla loro controversa posizione di "datori di lavoro", ai sensi del D.Lgs.81/08, altrimenti noto come "Testo Unico della Sicurezza".

In effetti proprio il D.Lgs. 81 del 2008, all'art.37 aveva sottolineato che il datore di lavoro deve garantire che ciascun lavoratore riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- \* concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- \* rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Inoltre il Testo Unico aveva previsto per l'appunto che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione

sarebbero stati definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, previa consultazione delle parti sociali.

Ecco pertanto che con il nuovo anno solare i dirigenti scolastici, come tutti gli altri datori di lavoro, dovranno fare i conti, con ulteriori corsi di formazione da predisporre per i lavoratori, i preposti ed i dirigenti che operano nella loro istituzione scolastica.

Questi gli accordi approvati:

- \* **sancito l'accordo per la FORMAZIONE**, ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 7 del D.Lgs. 81/2008, di: Dirigenti, Preposti e Lavoratori. L'accordo disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08;
- \* **sancito l'accordo per la FORMAZIONE di Datori di lavoro/RSPP**, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/2008. L'accordo disciplina i contenuti e le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

**“La novità principale riguarda l'individuazione della durata della formazione in base al livello di rischio dell'attività aziendale: l'accordo per la formazione ha infatti previsto la suddivisione di tutte le aziende in 3 fasce a rischio alto, medio o basso, in relazione alla macrocategoria di appartenenza riferita al Codice ATECO 2002-2007”**

La novità principale riguarda l'individuazione della durata della formazione in base al livello di rischio dell'attività aziendale: l'accordo per la formazione ha infatti previsto la suddivisione di tutte le aziende in 3 fasce a rischio alto, medio o basso, in relazione alla macrocategoria di appartenenza riferita al Codice ATECO 2002-2007.

A seguito delle novità introdotte, quindi, tutti i lavoratori del comparto scuola, attività che l'Accordo considera a rischio medio, dovranno seguire un corso di formazione generale della durata di

4 ore ed uno specifico della durata di 8, per un totale di 12 ore.

Mentre i Preposti ed i Dirigenti dovranno seguire corsi di formazione specifici della durata rispettiva di 8 e 16 ore, con la differenza che nel caso dei Preposti la formazione è aggiuntiva a quella dei lavoratori, mentre nel caso dei Dirigenti la formazione è sostitutiva. In altre parole un lavoratore preposto deve effettuare prima le 12 ore di corso in qualità di "lavoratore" e poi le 8 ore di corso in qualità di "preposto", per un totale finale di 20 ore di formazione; invece un dirigente deve fare solo la formazione di 16 ore e non viene tenuto conto del fatto che in precedenza sia stato o meno sottoposto alla formazione obbligatoria in quanto lavoratore o preposto.

Si deve innanzitutto precisare che l'applicazione dei contenuti presenti nell'accordo ha natura facoltativa, tuttavia costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7 del decreto legislativo 81/08; nel caso in cui vi venga posta in essere una formazione di durata differente, il datore di lavoro dovrà eventualmente essere in grado di dimostrare che la formazione somministrata sia stata adeguata e specifica.

Inoltre lo schema di accordo prevede le modalità di alcuni possibili utilizzi della formazione "E-Learning", ma:

- \* solo per la formazione generale;
- \* solo in modalità avanzate e interattive, secondo nuove "regole" innovative, anch'esse dettagliatamente imposte e riportate in un apposito Allegato all'Accordo;
- \* con divieto di utilizzo per la formazione specifica sia dei preposti, sia dei lavoratori;
- \* con obbligo di verifiche finali in presenza.

Ma prima di entrare nel dettaglio degli obblighi formativi previsti per ciascuna tipologia di dipendente, si ritiene opportuno chiarire al lettore quali lavoratori del comparto scuola possano essere identificati come "dirigenti" e "preposti", in quanto tali figure sensibili della sicurezza, già previste dal D.Lgs.626/94, non sono mai state specificate anche dai decreti attuativi per il comparto scuola. <sup>(1)</sup>

La figura del "dirigente" è definita dal D.Lgs. 81/08 all'art. 2 punto d) ed i suoi obblighi sono stati delineati nell'art. 18, unitamente a quelli del Datore di Lavoro che il Dirigente spesso si trova a dover sostituire sul campo, in qualità di vero e proprio "alter ego" del Datore di Lavoro. A seconda dell'organizzazione gestionale ed amministrativa di ciascuna Istituzione scolastica, il dirigente può essere individuato in soggetti diversi, quali il Vicario del Dirigente Scolastico, il D.S.G.A., il Responsabile di Succursale, il Fiduciario di Plesso.

La figura del "preposto" è invece definita dal D.Lgs. 81/08 all'art. 2 punto e) ed i suoi obblighi sono stati elencati nell'art. 19. La funzione di preposto non è tanto legata ad un atto formale di nomina da parte del Dirigente Scolastico, quanto piuttosto alla posizione di preminenza che tale lavoratore si trova ad avere rispetto ad altri lavoratori, nei confronti dei quali, quindi, agisce esercitando dei poteri "direttivi" e di "richiamo" concreti. Nel mondo della scuola si possono considerare preposti primariamente i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Responsabili di Laboratorio, gli ATA Assistenti Tecnici e secondariamente gli Insegnanti Tecnici Pratici (I.T.P.) ed i Docenti, ma solo nel momento in cui frequentano con la classe un laboratorio o la palestra. <sup>(2)</sup>

## Formazione generale del lavoratore

La durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore e deve essere dedicata ad una parte di carattere generale, i cui contenuti devono essere:

- \* concetti di rischio;
- \* danno;
- \* prevenzione;

- \* protezione;
- \* organizzazione della prevenzione aziendale;
- \* diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- \* organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Oltre a questo modulo di carattere **generale** si deve poi organizzare una "**formazione specifica**" la cui durata minima, per il comparto scuole, deve essere di 8 ore. Questa formazione dovrà poi essere periodicamente ripetuta.

I contenuti della formazione specifica sono: rischi infortuni; meccanici generali; elettrici generali; macchine; attrezzature; cadute dall'alto; rischi da esplosione; rischi chimici; nebbie-oli-fumi-vapori-polveri; etichettatura; rischi cancerogeni; rischi biologici; rischi fisici; rumore; vibrazione; radiazioni; microclima e illuminazione; videoterminali; DPI Organizzazione del lavoro; ambienti di lavoro; stress lavoro-correlato; movimentazione manuale dei carichi; movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto); segnaletica; emergenze; le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico; procedure esodo e incendi; procedure organizzative per il primo soccorso; incidenti e infortuni mancati; altri rischi.

Ovviamente la trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza (settore della scuola, nel nostro caso); inoltre l'accordo sancisce che tale formazione riguarda il Titolo I del D.Lgs. 81/08, mentre per quanto riguarda i rischi specifici di cui ai Titoli successivi al I, il Datore di Lavoro dovrà predisporre ulteriore e specifica formazione.

Quindi in totale, seguendo quanto sancito dalla circolare Stato-Regioni, i lavoratori delle scuole dovranno fare  $4 + 8 = 12$  ore di formazione in una classe di massimo 35 persone.

Al termine del percorso formativo, l'attestazione di formazione potrà essere rilasciata previa la frequenza delle 90% delle ore previste dalla formazione. Non è prevista l'obbligatorietà della prova di verifica con colloquio o test.

## Formazione per i preposti

La formazione generale dei preposti viene chiamata tecnicamente "formazione particolare **aggiuntiva** per il preposto" in quanto, come è stato già sottolineato, questa delicata figura deve frequentare, oltre al corso per la formazione del lavoratore, anche una formazione specifica della durata minima di 8 ore con particolare riferimento a:

- \* principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
- \* relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
- \* definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- \* incidenti e infortuni mancati;
- \* tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
- \* valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;

- \* individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- \* modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Al termine del percorso formativo, previa la frequenza delle 90% delle ore previste dalla formazione, verrà effettuata una prova di verifica da effettuarsi con colloquio oppure test. Anche in questo caso la classe di discenti non deve superare il numero di 35 persone.

## Formazione dei dirigenti

Per i dirigenti la circolare Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevede 16 ore di formazione. La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori (quindi, in questo caso il dirigente farà un unico corso) ed è strutturata su quattro moduli distinti la cui durata totale è pari a 16 ore:

### Modulo 1 - Giuridico-normativo:

- \* sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- \* gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
- \* soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs.81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
- \* delega di funzioni;
- \* la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- \* la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs.231/2001, e ss.mm. e/o ii.;
- \* i sistemi di qualificazione delle imprese.

### Modulo 2 - Gestione ed organizzazione della sicurezza:

- \* modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art.30, D.Lgs.81/08);
- \* gestione della documentazione tecnico-amministrativa;
- \* obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- \* organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
- \* modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al co.3 bis dell'art.18 del D.Lgs.81/08;
- \* ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.

### Modulo 3 - Individuazione e valutazione dei rischi

- \* criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;

- \* il rischio da stress lavoro-correlato;
- \* il rischio collegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
- \* il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
- \* le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
- \* la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
- \* i dispositivi di protezione individuale;
- \* la sorveglianza sanitaria;

### Modulo 4 - Comunicazione, formazione e consultazione:

- \* competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
- \* importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
- \* tecniche di comunicazione;
- \* lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
- \* consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- \* natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Al termine del corso anche in questo caso, previa la frequenza delle 90% delle ore previste dalla formazione (sempre in classi di massimo 35 persone), deve essere fatto un test di verifica sotto forma di colloquio oppure prova scritta con l'obiettivo di verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze acquisite con il percorso formativo. La formazione deve essere programmata e completata nell'arco temporale di 12 mesi.

## Formazione a distanza "E-Learning"

L'Accordo Stato-Regioni fornisce, inoltre, le disposizioni tecniche minime per quanto concerne l'applicazione della formazione a distanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro; finalmente l'E-Learning viene riconosciuto quale strumento valido per la formazione nell'ambito della sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, a condizione che vengano rispettate le modalità tecniche previste dall'Accordo: per esempio, deve essere messo a disposizione un tutor ovvero un persona esperta a disposizione per il supporto nell'attività di formazione e devono essere introdotte delle prove di autovalutazione distribuite lungo il percorso, in itinere. Ma il Datore di Lavoro può ricorrere alla formazione in "E-Learning" solo per le prime 4 ore della formazione per i lavoratori (cioè 4 ore su 12) e per i preposti (cioè 4 ore su 8), mentre può far fare ai Dirigenti tutte le 16 ore previste per la loro formazione. Inoltre il Datore di Lavoro può ricorrere alla formazione in "E-Learning" per i corsi di aggiornamento quinquennale, sia dei lavoratori che dei dirigenti e preposti, per l'intero monte ore.

## Aggiornamento

L'aggiornamento, sia dei lavoratori che dei dirigenti e dei preposti, deve avvenire con cadenza quinquennale, con una durata minima di 6 ore e, come precedentemente sottolineato, può avvenire anche in "E-Learning"; tuttavia non può comprendere la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi; come pure non può essere ricompresa la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

In particolare nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni ed innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- \* approfondimenti giuridico-normativi;
- \* aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- \* aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- \* fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

## Riconoscimento della formazione pregressa

La formazione erogata dai datori di lavoro prima della pubblicazione dell'Accordo Stato-Regioni, viene riconosciuta come di seguito specificato.

Non sono tenuti a frequentare corsi base quei lavoratori e quei preposti per i quali il Datore di Lavoro comprou di aver svolto, alla data di pubblicazione del sopra citato accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro.

Per le figure sopra citate vige l'obbligo di aggiornamento quinquennale.

Se il lavoratore o il preposto ha svolto un corso da più di cinque anni, deve svolgere l'aggiornamento entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo S-RR.

Non è tenuto a frequentare corsi di formazione base, ma solo l'aggiornamento, quel dirigente che ha seguito un corso ai sensi dell'art.3 del D.M.16/01/1997 o il Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato-Regioni del 26/01/2006.

## Prime riflessioni sui nuovi obblighi formativi

La pubblicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ha ulteriormente complicato il difficile compito ovvero l'obbligo normativo del dirigente Scolastico/Datore di Lavoro, che deve fornire a ciascun lavoratore una "adeguata formazione in materia di salute e sicurezza". Sino a tale data, la formazione obbligatoria dei lavoratori era stata regolamentata dal D.M. 16/01/1997 (G.U.

03/02/1997, n. 27), che aveva individuato i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ma senza quantificarne la durata oraria minima per i lavoratori. Per tale motivo nella maggior parte delle scuole la formazione dei lavoratori è stata risolta, al livello dell'informazione, consegnando loro un breve opuscolo formativo e, al livello della formazione, consegnando loro il CD del MIUR relativo al D.Lgs.626/94 applicato nel comparto della scuola. Solo in alcuni casi, che però con il tempo sono man mano diventati più numerosi, il dirigente scolastico ha fornito ai lavoratori una formazione diretta mediante lezioni frontali, fornite per lo più dal R.S.P.P. esterno. Ma tale formazione si è spesso risolta in un breve corso di 2 ore, svolto ogni 3 o 4 anni, per non alimentare troppi contraddittori con il personale scolastico, generalmente poco disponibile ad essere obbligato, per non dire precettato, a frequentare dei corsi pomeridiani. La domanda che il D.S. ed il suo R.S.P.P. si sono sentiti formulare più spesso in questi anni era infatti sull'obbligatorietà o meno di tali corsi.

Quindi, in questa "nuova era" della formazione della sicurezza, sarebbe auspicabile un intervento autorevole da parte dello stesso Ministero dell'Istruzione, sia per sottolineare l'obbligatorietà di tali corsi sia per chiarire e ufficializzare quali categorie di dipendenti rientrino nella figura di preposto e di dirigente.

Ma l'intervento giuridico-amministrativo non sarebbe comunque sufficiente a risolvere i problemi del dirigente scolastico. Infatti particolarmente delicato è il fatto che il Dirigente Scolastico si trovi a dover operare per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti presenti nella scuola in qualità di "Datore di Lavoro" ma con un potere di spesa limitato, come riconosciuto nei regolamenti,<sup>(3)</sup> e con la conseguente enorme difficoltà nel reperimento dei fondi. Su questo fronte il MIUR potrebbe operare non solo stanziando periodicamente dei fondi per la formazione e chiarendone in modo inequivocabile le modalità di fruizione, ma anche realizzando dei veri e propri pacchetti formativi ufficiali gratuiti in modalità e-learning; del resto il MIUR ha già effettuato con successo l'esperienza della formazione a distanza con il progetto PUNTOEDU INDIR.E, mediante il quale ha formato migliaia di dirigenti scolastici e docenti, neoassunti.

Il mondo della scuola non può e non deve dimenticare lo specifico mandato sancito prima dalla Legge 123 del 2007, e attualmente dal D.Lgs.81/08, che all'art.11 prevede sia specifici finanziamenti, erogati attraverso l'INAIL e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sia la facoltà delle Istituzioni scolastiche stesse di inserire in ogni attività scolastica percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti alla divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività potranno essere ovviamente svolte nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.

Quest'ultima forse è la scommessa più difficile, ma è anche la più allettante, in quanto consente al mondo della scuola di mettere mano sulla formazione proprio da "spe-

cialista della formazione" quale esso è. Potrebbe allora essere questa l'occasione per superare gli effetti negativi dei corsi di formazione sulla sicurezza che sinora sono stati spesso generici e ridondanti e che hanno quindi fornito magari molte nozioni, ma non hanno modificato il "saper fare" delle varie figure sensibili alla sicurezza, dall'addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dal Dirigente-Preposto al lavoratore.

Il miglioramento delle tecniche di insegnamento della cultura della sicurezza potrebbe essere quindi attuato passando attraverso la formazione "esperenziale"; come dire che se si deve imparare qualcosa, bisogna cercare di legarlo quanto più si riesce ad una competenza pratica, ad un "fare". Allora come si può, giunti alla conclusione di queste brevi e iniziali riflessioni sull'Accordo Stato-Regioni, non ricordare la famosa frase attribuita a Confucio: "Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco". Infatti "il fare è un bagaglio di sapere sul quale si può contare con maggiore sicurezza"; è il cosiddetto "learning by doing" teorizzato dal grande pedagogo John Dewey, che può diventare un utile strumento dello stesso Documento di Valutazione dei Rischi, consentendo al Dirigente Scolastico ed al suo RSPP di mettere in pratica tutte le previsioni procedurali e gestionali che attualmente trovano grosse difficoltà applicative nelle scuole: controllo degli accessi, gestione della manutenzione, gestione degli infortuni e delle occasioni di mancato infortunio, individuazione e segnalazione delle anomalie e delle relative misure preventive e protettive temporanee, individuazione e gestione dei rischi interferenziali, approntamento e divulgazione dei regolamenti di accesso e di utilizzo dei

laboratori, etc... .

Questa potrebbe essere, quindi, la cura per vincere la guerra, e non solo la battaglia, dell'insicurezza degli ambienti di lavoro, che ancora oggi produce innumerevoli infortuni e morti bianche: prendendo spunto e insegnamento dallo scrittore Gesualdo Bufalino,<sup>(4)</sup> la nostra arma segreta per vincere la guerra può essere quella del ricorso al metodo dei maestri elementari, cioè di quei docenti che storicamente fanno, più degli altri, unire la teoria alla pratica attraverso 'il fare'; in altre parole la cura è una sola: formazione e addestramento, formazione e addestramento, formazione e addestramento. X

(1) DM n.382/98: Regolamento concernente l'applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nelle istituzioni scolastiche ed educative e C.M. n.119/99: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative [del D.Lgs.626/94].

(2) Infatti, ai sensi dell'art.2 punto a), gli allievi sono equiparati a lavoratori solo limitatamente ai periodi nei quali fanno uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini.

(3) DM n. 382/94 Art. 6: "i datori di lavoro provvedono all'informazione e, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la formazione dei lavoratori prevista dall'art. 22 Dlgs 626/94". SCHEMA NUOVO REGOLAMENTO art. 7 c.2 e c.5: "i datori di lavoro provvedono all'informazione e assicurano, avvalendosi delle risorse assegnategli a tali fini, la formazione dei lavoratori come previsto dagli articoli 36 e 37 del Dlgs n.81/2008".

(4) Senta, io credo che le forze dell'ordine, i giudici, i pentiti possano aiutare a vincere molte battaglie, ma non la guerra. Per vincere la guerra, io suggerisco una cura a lunghissimo termine, cioè l'intervento dei maestri elementari. Io credo che siano i maestri elementari la nostra arma segreta, quelli che riusciranno, se riusciranno, a curare l'analfabetismo morale, quel brodo di coltura da cui la mafia trae le sue linfe. Quindi è da lì che bisogna partire. Si capisce che altrettanto importante sarebbe togliere ai mafiosi i beni rubati, cioè fare il deserto sul piano economico attorno a loro, stanarli, metterli in carcere. Però, come vede, la mafia ripullula, rinasce sempre, perché la sua radice sta lì, nei quartieri degradati, nella miseria, nell'ignoranza. Io una volta, a proposito di queste cose, ebbi a dire che la cura è una sola: libri, libri, libri... D'altro cosa posso fare? [tratto da un'intervista di Piero Chiambretti a Gesualdo Bufalino nel programma televisivo "il laureato"].

## NEWS

### LE ULTIME NOVITÀ DALL'INPS SUL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'INAIL con la nota del 26 gennaio 2012, n. 573 aveva chiarito che anche dopo le modifiche apportate al Dpr n. 445/2000 dalla legge n. 183/2011 (legge di Stabilità 2012) in materia di dichiarazioni sostitutive delle certificazioni, il Durc, il documento unico di regolarità contributiva che attesta il corretto assolvimento da parte dell'impresa degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di Inps, Inail non poteva essere autocertificato.

In relazione a quanto sopra, l'INPS con il messaggio 17 febbraio 2012, n. 2860 informa di aver proceduto all'aggiornamento del proprio applicativo Sportello unico previdenziale e che, a partire dal 14 febbraio 2012 - visto l'obbligo delle Stazioni appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni precedenti di acquisire d'ufficio il Durc - è stata inibita alle imprese (e ai loro intermediari) la funzione di richiesta del DURC.

Inoltre, in caso di irregolarità contributiva, come già previsto per Inail e Casse edili, è divenuto obbligatorio l'inserimento dell'importo del debito contributivo accertato alla data indicata nel documento stesso.

In caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente entro 15 giorni, l'importo del debito sarà evidenziato in un apposito campo del documento. In caso di annullamento, il certificato riemesso reca ora la data effettiva di remissione.

Infine, nel caso in cui il contribuente sia obbligatoriamente iscritto all'Inail per una delle attività che danno luogo all'obbligo di contribuzione in una delle gestioni dell'Inps, la richiesta del certificato di regolarità dovrà essere effettuata tramite lo Sportello unico previdenziale.

# "RASSEGNA NORMATIVA" ON-LINE

## GUIDA PRATICA AL RINNOVO E ALLA GESTIONE DEI BENI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE


A cura di Francesco Silvestrini e Rocco Callà  
Pagine 150

Ricognizione  
Rivalutazione e discarico dei beni  
Costituzione del nuovo inventario  
Vendita  
Permuta e cessione gratuita dei beni  
Passaggio di gestione e responsabilità del consegnatario  
Scarto degli atti d'archivio

Per poter fruire della rivista è necessario sottoscrivere l'abbonamento per l'anno 2012 a **"RASSEGNA NORMATIVA" ON-LINE**

Uno strumento di lavoro pratico e veloce per le segreterie e inviare un'e-mail a [info@euroedizioni.it](mailto:info@euroedizioni.it) per ricevere le modalità di collegamento al nostro sito [www.euroedizioni.it](http://www.euroedizioni.it) dove sarà possibile consultare e stampare la rivista in formato digitale.

Per abbonarsi è facile: è sufficiente compilare e spedire la seguente cedola a EUROEDIZIONI, via fax al n. 011- 2730803 o per email a [info@euroedizioni.it](mailto:info@euroedizioni.it)



## CEDOLA SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNO 2012

Spett.le **CASA EDITRICE  
EUROEDIZIONI TORINO SRL**  
Via G. Amati, 116/7  
10078 Venaria Reale (TO)

Si prega di dare corso all'abbonamento annuale alla rivista on-line "**RASSEGNA NORMATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**" per l'anno 2012, al prezzo di € 40,00. La rivista comprende la pubblicazione di 12 numeri ordinari, più numerosi numeri speciali. Potrà essere letta e stampata il 1° di ogni mese. I numeri speciali saranno resi disponibili in occasione di particolari adempimenti: programma annuale, esami, pensioni, rinnovi contrattuali etc. Gli utenti saranno tempestivamente informati della disponibilità della rivista via email.

Nome.....

Via .....

Città ..... Prov. .... Cap. ....

E-mail .....

Tel ..... Fax .....

Data .....

Firma .....

**N.B.** Al fine di velocizzare l'attivazione dell'abbonamento, si prega di compilare in ogni sua parte la presente cedola e spedirla a EUROEDIZIONI, anche via fax al n. 011.2730803, unitamente alla copia della ricevuta di pagamento.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri arretrati già pubblicati nell'anno.

### **MODALITÀ DI PAGAMENTO:**

\* Versamento sul c/c postale n. 35368109, intestato a EUROEDIZIONI TORINO SRL, Via Gaetano Amati, n. 116/7 - 10078 Venaria Reale (TO).

\* Bonifico CODICE IBAN: IT 85 D 07601 01000 000035368109 .

La ricevuta del versamento su c/c postale costituisce documento idoneo per ogni utilizzo contabile, in quanto l'IVA sui periodi è assolta dall'Editore alla fonte (DPR n. 633/72, art. 74, lett. C) e DM 29/12/89).

La informiamo che, ai sensi del D.L.vo. n.196/2003, i dati personali da lei forniti saranno archiviati in forma elettronica e saranno utilizzati esclusivamente da Euroedizioni per gestire il rapporto contrattuale e per informarla di eventuali altre iniziative editoriali.